

Dispositivo

- 1) L'articolo 81 CE e l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, devono essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un procedimento avviato dopo il 1° maggio 2004, essi non sono applicabili a un'intesa che ha prodotto effetti, nel territorio di uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, durante periodi precedenti a tale data.
- 2) L'avvio, da parte della Commissione europea, di un procedimento ai sensi del capitolo III del regolamento n. 1/2003 nei confronti di un'intesa, non priva, in forza dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l'autorità garante della concorrenza dello Stato membro interessato della sua competenza a sanzionare, in applicazione del diritto nazionale della concorrenza, gli effetti anticoncorrenziali prodotti da tale intesa nel territorio di detto Stato membro durante periodi precedenti all'adesione di quest'ultimo all'Unione europea.

Il principio del *ne bis in idem* non osta a che le imprese partecipanti a un'intesa siano condannate ad ammende dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro interessato, al fine di sanzionare gli effetti prodotti da tale intesa nel territorio di quest'ultimo prima della sua adesione all'Unione europea, laddove le ammende inflitte ai membri di tale intesa da una decisione della Commissione europea presa prima dell'adozione della decisione di detta autorità nazionale garante della concorrenza non abbiano avuto come oggetto la sanzione di tali effetti.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Procedimenti penali a carico di Marcello Costa (C-72/10) e Ugo Cifone (C-77/10)

(Cause riunite C-72/10 e C-77/10) (¹)

(Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Giochi d'azzardo — Raccolta di scommesse su eventi sportivi — Necessità di una concessione — Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuzione delle concessioni — Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari — Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza — Principio di certezza del diritto — Protezione dei titolari delle concessioni precedenti — Normativa nazionale — Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse — Ammissibilità — Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione — Divieto da parte della normativa nazionale — Ammissibilità)

(2012/C 98/05)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Imputati nelle cause principali

Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Attività di raccolta di scommesse — Normativa nazionale che subordina l'esercizio di tale attività al possesso di un'autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza — Tutela concessa a soggetti divenuti titolari di autorizzazioni e licenze grazie a procedure che illegittimamente hanno escluso altri operatori del medesimo settore — Compatibilità con gli articoli 43 e 49 CE

Dispositivo

- 1) Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.
- 2) Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.
- 3) Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall'obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall'articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'aggiudicatario della concessione per giochi d'azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 100 del 17.4.2010.